CAMERA DEI DEPUTATI N. 686

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CACCIATORE, BOGONI, BERLINGUER, GATTO VINCENZO, AMADEI, MINASI, FERRI, VECCHIETTI, DI NARDO, RICCA, BETTOLI, ANGELINO PAOLO, MUSOTTO, GAUDIOSO, LENOCI, GHISLANDI, LUZZATTO, ALBARELLO, CONCAS, PIGNI

Presentata il 10 dicembre 1958

Eliminazione di talune sperequazioni retributive in materia di trattamento di quiescenza per il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che il problema dei pensionati dello Stato ha una indiscutibile importanza nella vita sociale, per cui, nell'interesse di questi veterani del lavoro, sia consentito prospettare le insufficienze, le manchevolezze e sopratutto il disordine economico e morale provocato dalle leggi delegate nn. 19 e 20 del febbraio 1956 e quelle successive nn. 700 e 751 dell'agosto 1957.

Per molti pensionati il trattamento economico scaturito dall'applicazione delle predette leggi ha spostato ingiustamente la posizione finanziaria raggiunta fin da quando furono messi in quiescenza, e ciò perché, con l'assegnazione degli scatti biennali al personale rimasto fermo per lunghi anni nei gradi inferiori, sono risultati sensibilissimi miglioramenti di stipendio che hanno creato una paradossale sperequazione, con danno finanziario non lieve per i gradi superiori.

Ora, soffermando l'attenzione sugli esempi di cui appresso, appare chiaro ed inequivocabile come le leggi in parola sono manifestamente non giuste.

Primo esempio: Ad un ispettore di 2ª classe delle ferrovie dello Stato, con 40 anni di servizio utile a pensione e 3 anni di anzianità nel detto grado, viene attribuito un solo scatto, pari al 2,50 per cento dello stipendio minimo della qualifica rivestita, pertanto, si ha:

Stipendio lire 867.000 2,50 % = 21.675 importo di uno scatto che, sommato allo stipendio di lire 867.000, porta la somma pensionabile a lire 888.675.

Ad un segretario di pari anzianità di servizio, ma con 10 anni di permanenza in questa ultima qualifica, vengono attribuiti 5 scatti, per cui si ha:

Stipendio minimo lire 813.000, più l'ammontare dei 5 scatti di lire 20.325 ciascuno, si ha lo stipendio pensionabile di lire 914.625 che, nei confronti dell'ispettore (superiore gerarchico di ben 4 gradi) risulta di lire 25.950 in più.

Secondo esempio: Alunno d'ordine, aiutante ed aiuto macchinista, rimasti fermi per 40 anni nelle rispettive qualifiche iniziali, competono 20 scatti, per cui si ha:

Stipendio minimo, lire 552.000 × 2,50 % = 13.800 ammontare di uno scatto che, moltiplicato per 20, danno lire 276 .000. Detta somma, aggiunta alle 552.000 lire, porta lo stipendio pensionabile a lire 828.000.

Ai capi tecnici, capi personale viaggianti, macchinisti di 1ª classe, capi stazione, controllori, viaggianti, sempre con 40 anni di servizio utile, ma con 13 di permanenza in una delle dette qualifiche, vengono attribuiti 6 scatti e, quindi, si ha:

Stipendio minimo lire 684.000 × 2,50 % = 17.100 ammontare di uno scatto che, moltiplicato per 6, fanno lire 102.600, il cui importo, sommato allo stipendio di lire 684.000, porta la base pensionabile a lire 786.600, *inferiore di lire 41.400* rispetto a quello dell'aiutante, dell'alunno e dell'aiuto macchinista, le cui qualifiche sono gerarchicamente inferiori a quelle dei capi tecnici, ecc.

E gli esempi potrebbero continuare per tutte le branche delle amministrazioni statali.

Ora, si deve considerare che ai gradi superiori vi si accede per esami di concorsi interni, senza demeriti, dopo lunghi anni di permanenza nelle qualifiche intermedie e che tali posti di dirigenza e di responsabilità, il più delle volte, rappresentano l'apice delle rispettive carriere. Una sana giustizia legislativa avrebbe tenuto conto che, per le qualifiche più elevate raggiunte, per gli stipendi più alti goduti e per i maggiori contributi versati pel fondo pensione e per le entrate del Tesoro, il trattamento superiore di quiescenza (in atto goduto alla data del 30 giugno 1956) doveva essere mantenuto; invece, dal 1° luglio successivo, si sono invertiti i valori per effetto di numerosi scatti elargiti paternalisticamente.

A riparare, in parte, questa disparità di trattamento, il Governo dell'epoca emise i decreti nn. 700 e 751 dell'agosto 1957, ma le sperequazioni retributive, nate male dalla prima applicazione dei decreti delegati, non furono eliminate e si continuò a non osservare le norme ed i criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221, come tassativamente disposto dal punto 7° dell'articolo 25 della suddetta legge delega n. 20.

È notorio che, in sede di discussione del disegno di legge riguardante la « Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi al personale statale in base al decreto 11 gennaio 1956, n. 19 » i due rami del Parlamento approvarono nella seconda legislatura un ordine del giorno con cui si invitava il Governo a proporre le norme necessarie per eliminare eventuali casi di ingiustificate sperequazioni che si sarebbero verificate in sede di prima applicazione del citato decreto. Finora nulla è stato fatto e, pertanto, si chiede di affrontare il problema senza ulteriore indugio in modo da risolvere le sperequazioni lamentate con saggi criteri di giustizia e di umanità. E ciò si potrà raggiungere mediante la emanazione di nuove norme che rimuovano gli ingiustificati inconvenienti e riconoscano *a coloro, che cessarono dal servizio anteriormente al 1° luglio 1956, la valutazione degli scatti biennali, per ogni qualifica rivestita, a cominciare da quella iniziale, per risalire a quella raggiunta alla data dell'esonero.*

E per raggiungere, in definitiva, la tanta invocata giustizia sociale, occorre che il beneficio di cui al decreto 19 novembre 1947, n. 1438, venga esteso, ai soli effetti economici, ai macchinisti, conduttori capi e sorveglianti delle ferrovie dello Stato che si trovano in quiescenza prima del 1° gennaio 1947. Si farebbe opera proficua anche per questi vecchi lavoratori perché si darebbe loro la giusta ricompensa di una tranquilla vecchiaia ed un tramonto più sereno.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Il 3° ed il 5° comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono sostituiti dai seguenti:

Comma 3° — « Le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni, di cui alla tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti funzioni, categorie, gradi o quali-

fiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi, paghe e retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento per ogni biennio di permanenza, senza demerito del personale interessato, calcolati per ogni qualifica rivestita a cominciare da quella iniziale per risalire a quella raggiunta alla data dell'esonero ».

Comma 5° — « Nella prima applicazione del presente decreto, ai fini della attribuzione degli aumenti biennali di cui al terzo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata in ogni singolo grado, categoria o qualifica del cessato ordinamento, corrispondente alla nuova funzione, categoria, grado o qualifica rivestiti dall'inizio delle rispettive carriere fino al 30 giugno 1956, in modo da determinare l'esatto aumento biennale maturato dagli interessati alla data del 1° luglio 1956 ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 dicembre 1947, n. 1438, è sostituito dal seguente:

« L'anzianità dei macchinisti di prima classe, dei conduttori capi di prima classe e dei sorveglianti di linea di prima classe, già promossi al grado attuale anteriormente al 1° gennaio 1947, con ritardo non imputabile a motivi disciplinari, viene, agli effetti del nuovo trattamento economico, retrodatata ed applicata alla scadenza del termine di anzianità stabilita dall'articolo precedente ».

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo iscritto nel capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.